

	REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO	Rif. P03 Rev. 03 del 02/09/26 Pag. 1 di 4
--	---	--

Art. 1 – FINALITÀ

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- prevenire l'abitudine di fumare;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- far rispettare il divieto di fumo di cui al successivo Art. 2;

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 7;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- Legge 20 novembre 1982, n. 890;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata in G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996;
- Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- Accordo Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1 comma 189;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.

	REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO	Rif. P03 Rev. 03 del 02/09/26 Pag. 2 di 4
--	---	--

Art. 3 - LUOGHI DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

È vietato fumare e utilizzare sigarette elettroniche, in tutti gli ambienti, interni ed esterni, di pertinenza del Centro – anche in assenza di indicazioni specifiche – con unica eccezione per l’area contrassegnata attraverso segnaletica verticale ed orizzontale antistante lo spazio della Mensa/Bar.

I destinatari del presente decreto sono gli allievi di tutti i corsi, i formatori, il personale di segreteria, i collaboratori esterni, nonché tutti i soggetti che frequentano e/o utilizzano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma (genitori, ospiti, addetti alla manutenzione, personale esterno, studenti di altri istituti).

Tutti i lavoratori hanno l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dalla Direzione.

Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I responsabili preposti incaricati dalla Direzione all'applicazione del divieto sono indicati nella bacheca dell’Istituto.

È compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle in triplice copia.
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli, segnalare tempestivamente alla Segreteria la eventuale rimozione o il danneggiamento della segnaletica.

Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare per iscritto eventuali violazioni ai responsabili preposti.

Art. 5 – SANZIONI

Così come previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l’aumento del 10% statuito dall’art.1 comma 189, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

In concreto la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 prevede il pagamento di un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00 (€ 110,00 in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni) entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data della contestazione o della notificazione.

 Istituto Rizzoli	REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO	Rif. P03 Rev. 03 del 02/09/26 Pag. 3 di 4
--	------------------------------------	--

Art. 6 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- **in banca (anche online) o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T**, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Fondazione Istituto Rizzoli” – il, - verbale N._del.....)
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale di Milano;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale di Milano, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Fondazione Istituto Rizzoli” – il, - verbale N._del.....)

L'interessato **dovrà far pervenire, entro 60 giorni**, a mano, a mezzo posta raccomandata A/R o posta elettronica certificata, copia della ricevuta del versamento all'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. L'Istituto rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono alla contestazione identificando il trasgressore previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dalla Segreteria didattica (Verbale di accertamento).

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto di Milano (Ufficio Territoriale di Governo).

La compilazione del verbale viene completata con la numerazione progressiva e l'apposizione del timbro dell'Istituto.

Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si redige il verbale in base ai modelli predisposti,

Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si provvederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento mediante avviso alla famiglia (copia del verbale).

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, in caso di trasgressore di un minore la notifica viene effettuata anche a chi ne esercita la potestà genitoriale.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire al Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dell'Istituto, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

	REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO	Rif. P03 Rev. 03 del 02/09/26 Pag. 4 di 4
--	---	--

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento sarà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso idonea comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo (divieto di fumare);

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne;

Allegato E: Nomina preposti all'applicazione del divieto di fumare;

Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumare.